



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE N. 9 del 12/12/2023.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni dell'Ente ex art. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 del 19/08/2016. Situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Relazione e ricognizione ex art. 30 d.lgs. 201/2022

Il Revisore, presa visione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04/12/2023 avente ad oggetto: "approvazione della ricognizione periodica delle società partecipate detenute al 31/12/2022. art. 20 d.lgs. 175 del 19/08/2016. Situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Relazione e ricognizione ex art. 30 d.lgs. 201/2022.

PREMESSO

- di avere ricevuto in data 07/12/2023 la documentazione riguardante la proposta di delibera relativa alla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Ente ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175."
- Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11).
- Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.
- Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n.175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.
- L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.
- Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.
- Si ribadisce inoltre, Visto inoltre l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, che:
 - ✓ I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000

abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

- ✓ La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
- ✓ In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

VISTI

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000,

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Borso del Grappa alla data del 31 dicembre 2022 e alla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché alla relazione e ricognizione ex art. 30 d.lgs. 201/2022.

Torre di Mosto, 12/12/2023.

Il Revisore dei Conti
Trevisan dott. Ludovico